



Protocollo F.I.C.
Organi di Giustizia

12 MAR. 2018

n° 13

FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO

DECISIONE N. 01/2018

IL TRIBUNALE FEDERALE

nel Collegio Giudicante composto da:

- Avv. Simone COLLA- Presidente;
- Avv. Pietro BIGGIO - Vice Presidente;
- Avv. Christian ALVIANI - Componente,

nella Camera di Consiglio tenutasi il 02/02/2018 nel procedimento iscritto al n. **001/2018**

R.G. a carico del Tesserato Signor **NOIO Francesco**, nato a Napoli il 22/5/1953, domiciliato in Mercogliano (AV), Via Cerreta n. 4/a,

INCOLPATO

della violazione dell'art. 3.1 lett. a) e 3.2 lett. b) del Regolamento di Giustizia Federale (RGF), per avere il deferito leso gravemente la dignità e la onorabilità del Tesserato Sig. Giosuè VITAGLIANO, minandone la sua credibilità come Presidente della Commissione Direttiva Arbitrale della FIC,

VISTA

- la comunicazione 23/01/18, depositata il 25/01/18 presso la Segreteria degli O.d.G. con la quale il Sostituto Procuratore Federale Avv. Emilia LODIGIANI ha dato atto della richiesta pervenuta dall'incolpato di applicazione consensuale di sanzione a seguito di deferimento, ai sensi dell'art. 43 R.G.F.

CONSIDERATO

- che dalla medesima comunicazione l'incolpato risulta avere proposto alla Procura Federale l'applicazione nei suoi confronti della sanzione della deplorazione, ex art. 5.1, lett. b) RGF;
- che la Procura Federale ha dichiarato di ritenere congrua la sanzione proposta dall'incolpato, avuto riguardo all'illecito contestatogli con l'atto di deferimento;
- che nel caso di specie non sussistono cause ostative all'applicazione consensuale di sanzione ai sensi dell'art. 43, RGF in riferimento alle preclusioni di cui al comma 3 del medesimo articolo;

RITENUTO

- che la qualificazione dei fatti contestati all'incolpato appare corretta;
- che la sanzione proposta appare congrua;
- che pertanto può accogliersi la richiesta di applicazione consensuale di sanzione proposta sia dall'incolpato che dalla Procura Federale,

P.T.M.

applica ai sensi dell'art. 5.1, lett. b) RGF nei confronti del **Tesserato Signor NOIO Francesco**, nato a Napoli il 22/5/1953, domiciliato in Mercogliano (AV), Via Cerreta n. 4/a, la sanzione della deplorazione; a tali effetti il Collegio esprime

BIASIMO

nei confronti del Tesserato **NOIO Francesco**, che con la lettera da lui inviata in data 24/9/17 nella sua veste di Presidente della Società Canottieri Partenio A.S.D. alla Federazione Italiana Canottaggio e per conoscenza al Consiglio Federale (Prot. FIC n. 3800,

del 25/9/2017), così come in preparazione e durante lo svolgimento dei Campionati Italiani Coastal Rowing e di tipo Regolamentare tenutisi a Maiori nei giorni 6-8 ottobre 2017, ha leso la dignità e la onorabilità del Tesserato Sig. Giosuè VITAGLIANO, minandone la sua credibilità come Presidente della Commissione Direttiva Arbitrale della FIC, con ciò violando gli artt. 3.1 lett. a) e 3.2 lett. b) RGF.

Ai sensi dell'art. 43.2 RGF dichiara efficace l'accordo intervenuto tra l'incolpato e la Procura Federale in relazione ai fatti per cui è giudizio, nonché immediatamente esecutiva la presente decisione.

MANDA

Alla Segreteria degli Organi di Giustizia affinché provveda per la pubblicazione della presente decisione nell'area dedicata del sito Internet federale nonché a comunicarla:

- al Tesserato Signor NOIO Francesco, con le modalità di cui all'art. 26 comma 2 del Regolamento di Giustizia Federale;
- al Presidente della CDA Signor VITAGLIANO Giosuè, mediante deposito presso la Segreteria della C.D.A. di Roma;
- alla Società Canottieri Partenio A.S.D. a mezzo PEC, ovvero a mezzo raccomandata a/r;

Roma, 2 febbraio 2018

Federazione Italiana Canottaggio
-Tribunale Federale-
Avv. *Simone Colla* -Presidente
Avv. *Pietro Biggio* - Vice Presidente
Avv. *Christian Alviani* -Componente

[firme apposte digitalmente]

Per la pubblicazione 2.03.18
